# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA —

(N. 2113)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, VELLA, FERRARA SALUTE, VALITUTTI, SCOPPOLA, PANIGAZZI, IANNI, ACCILI e SAPORITO

## COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1986

Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero

Onorevoli Senatori. — La legge 25 agosto 1982, n. 604, ha eliminato il precariato del personale scolastico in servizio all'estero, ponendo le premesse per un miglioramento qualitativo del servizio ed una funzionalità più corrispondente agli obiettivi per la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana all'estero.

Tuttavia le strutture e le iniziative entro le quali il personale opera sono da lungo tempo oggetto di interventi in sede politica tendenti, sotto la spinta delle numerose richieste che pervengono dalle forze organizzate dell'emigrazione, a riformare radicalmente e ad innovare in profondità la politica culturale e scolastica del nostro Stato verso la complessa realtà dell'emigrazione italiana.

Sensibile a tale necessità il Ministero degli affari esteri ha avviato la revisione della legge n. 153 del 1971, nella consapevolezza che nel corso degli ultimi anni sono intervenuti molti fattori di origine e valore diversi che, unitamente alla crisi economica internazionale, hanno modificato la struttu-

ra e la consistenza dell'emigrazione italiana, la cui stabilizzazione e capacità di iniziativa hanno fatto assumere alla diffusione della lingua, della cultura e dell'immagine del nostro Paese un ruolo determinante.

Alimentare sul piano culturale le nostre collettività, concentrandosi sui problemi delle più giovani generazioni e della relativa stratificazione professionale, favorire la realizzazione di una politica culturale e scolastica indirizzata alla integrazione generale ed all'inserimento della lingua e cultura italiana nei sistemi scolastici dei Paesi ospitanti, significa sia formulare degli obbiettivi legati a bisogni identificati, sia disporre di personale che sia in possesso delle necessarie conoscenze sulla realtà in cui opera.

In relazione a quanto precede ed allo scopo di utilizzare in termini di redditività il patrimonio di esperienza manageriale, direttiva, di rapporti professionali ed istituzionali oggi esistente, in attesa di un riordinamento generale, si ritiene necessario ed indispensabile evitare che taluni docenti e diri-

#### IX LEGISLATURA --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

genti scolastici particolarmente qualificati vengano restituiti anzi tempo ai ruoli di provenienza sulla base di disposizioni legislative più generali, i cui effetti originerebbero, in un ristrettissimo periodo di tempo, un depauperamento di competenze e capacità già patrimonializzate.

La legge n. 604 del 1982 ha risolto giustamente e finalmente alcuni problemi, creando però una grave discriminazione laddove all'articolo 7, terzo comma, dispone che il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, (che all'articolo 5 fissa una permanenza all'estero non superiore a quattordici anni) può essere mantenuto in servizio all'estero fino al compimento del secondo settennio, purchè, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, abbia già completato un primo settennio. Invece, nel caso in cui non abbia completato i sette anni all'atto della pubblicazione della legge n. 604 del 1982, questo personale può restare in servizio all'estero, una volta completato il settennio, solo per altri quattro anni.

Improvvisamente, cioè, la legge, con una formulazione dell'articolo 7 piuttosto discutibile, ha vanificato e cancellato le prerogative, che una categoria di operatori scolastici aveva conseguito con le procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Chi aveva compiuto un settennio di servizio all'estero, poteva completare un secondo settennio ininterrotto (giusto quanto disposto e concesso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967); viceversa, chi stava compiendo il primo settennio, si vedeva ridotta la permanenza di un intero triennio.

La palese discriminazione pone su piani diversi categorie di docenti e di dirigenti scolastici che avevano espletato le stesse prove concorsuali e che si trovavano all'estero in base alle stesse norme, garantendo rispettivamente un quattordicennio agli uni e togliendo un triennio agli altri.

Di qui la opportunità della norma che si propone all'approvazione del Parlamento. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

- 1. Il personale ispettivo, direttivo e docente in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, destinato all'estero anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della medesima legge, è mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio ovvero è nuovamente impiegato in una sede qualsiasi, con il suo consenso, per un ulteriore triennio, qualora, nel frattempo, sia stato restituito ai ruoli metropolitani ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7, terzo comma, lettera a), della legge 25 agosto 1982, n. 604.
- 2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva alla entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604.